

290

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge ^{premissa con Deregazione} presentata nella tornata del 30. giugno 1862.
del Ministro Deputato Raci

OGGETTO

Estensione delle Sentenze nelle prov^e Meridionali

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Pisaucelli

» 2° Abatemarco

» 3° Sefina

» 4° Giacetti

» 5° Morini

» 6° De Filippo

» 7° Sticci V.

» 8° Doria

» 9° Paternostro

Relatore Giacchi

Adottata nella tornata del 25. luglio 1862

Il 1° Ufficio ha dato incarico al Commissario di esprimere un voto contrario alla proposta Baletti, e di proporre quei provvedimenti che senza nulla immutare alle istituzioni locali del circondamento civile gioveranno a rendere meno onerosa la legge sulla tassa del registro e bollo.

Il 2° Ufficio ha dato incarico al suo Commissario di approvare la proposta Baletti con modificazioni che lasciano al suo criterio.

Il 3° Ufficio si è riservato interamente al Commissario.

Il 4° Ufficio ha incaricato il Commissario di esprimere un voto per cui nulla s'immutesse al Codice di procedura civile delle Province meridionali, e da proporzionare quella che possa conferire a rendere meno gravosa la legge sul registro e bollo.

Il 5° Ufficio ha dato al Commissario l'incarico di esaminare e valutare la sola Proposta Baletti, per cui degli ultimi mandata per modificazioni alle leggi finanziarie.

Il 6° Ufficio approva la Proposta Baletti con alcune modificazioni di riduzione.

Il 7° Ufficio ammette la proposta Baletti.

Il 8° Ufficio dà incarico al Commissario di respingere la proposta Baletti in quanto essa altererebbe il sistema di procedura delle Province meridionali, non senza incomodarli di esigere quei provvedimenti che tendono a rendere meno gravosa la legge di tassa sul registro e bollo.

Il 9° Ufficio dà parola al Commissario per alcune modificazioni di riduzione nella proposta Baletti che approva in massima, e per tener presente le proposizioni che sono state inviate alla Camera.

Aperta la discussione sulla proposta Badi l'onorevole Presidente della Commissione ha annunciato una sua proposizione in controversia, diretta a conservare il sistema delle narrative vendendole meno oneroso per la spesa, e la proposizione è che le narrative siano depositate in carta semplice rilevanti ogni die (per la gelosione delle medesime con la scrittura) in carta da bollo di cent. cinquanta. Dopo di che la Commissione raccomandando la proposta del Presidente propone che le narrative depositate in carta semplice si trasportassero quasi come depositate alla Cassazione.

A maggioranza di cinquantotto voti si è ritenuto il concetto della proposta Badi (salvo il rettificare la compilazione), respingendosi la contraria proposta.

Dopo ciò si è presentata la discussione sopra altre proposizioni dell'onorevole Presidente dirette ad ottenere potestà per apportare modificazioni alle leggi di tasse.

E primamente fu proposta che tutti quegli atti che fossero enumerati nei n. 24, 25, 26, 27, 28 dell'art. 23 della legge di bollo fossero nelle Province meridionali scritti su carta bollata di cent. cinquanta. Questa proposizione fu ammessa a maggioranza di voti sette fra dodici votanti.

Per secondo luogo fu proposta che la tassa proporzionale delle sentenze stabilite nel n. 12 del § 3° dell'art. 95 fosse ridotta alla metà.

Questa seconda proposizione fu pure ammessa a maggioranza di voti sette fra nove votanti.

Ad unanimità si è pure rigettata rinviando tutta la petizione al Ministero per valutare se i suoi lavori possono.

Si è proposta l'abolizione del Decreto sui vuoti di Cancelleria, e si è opposto che in caso di rigetto della proposta tre parte della Camera si riservi questa proposizione.

Ad unanimità si è accolta la proposizione dell'abolizione del Decreto sui vuoti beninteso che non si siano tasse corrispondenti ad essi nelle altre Province italiane.

Si è quindi passato alla nomina del Relatore ed a maggioranza è stato eletto a Relatore l'onorevole Giacchi.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

PISANELLI, ABATEMARCO, PESSINA, GIACCHI, MORINI,
DE FILIPPO, RICCI V., DORIA, PATERNOSTRO

sul progetto di legge presentato dal deputato RABLI

preso in considerazione nella tornata del 30 giugno 1862

Estensione delle sentenze nelle provincie meridionali.

Tornata del 10 luglio 1862

SIGNORI! — Le procedure giudiziarie sono nelle provincie napoletane e siciliane così complicate, che, malgrado la tenuità delle antiche tasse di bollo e di registro, le spese delle liti riescivano gravosissime. Le nuove leggi del 21 aprile applicate egualmente in tutte le provincie italiane, per l'accennata complicità delle procedure, molto più gravi si fanno a pesare su quelle popolazioni. Il progetto della legge Raeli fu mosso dallo scopo di agguagliarne in parte le tasse; ma limitato alla soppressione delle narrative, non raggiungeva che per una piccola parte ed assai imperfettamente lo scopo cui mirava. Nondimeno la vostra Commissione, giusta il mandato ricevuto dagli uffizi, si mise innanzi ad ogni altra cosa a disaminare il detto progetto, intorno al quale due opinioni venivano fuori: volevano gli uni, conservato il sistema delle narrative, colla sola modifica che si dovessero redigere e concordare in carta non bollata, e, reputandosi dagli altri superflue, se ne pretendeva la soppressione.

A conforto della prima opinione si osservava che se lo scopo della legge intendeva a parificare, per quanto fosse possibile, le tasse di bollo e di registro, bastava sottrarre a cosiffatta formalità le narrative, perchè lo si fosse raggiunto.

(290-A)

2

In tal modo il sistema legislativo non rimarrebbe turbato da innovazione pericolosa introdotta all'occasione di una legge finanziaria, e che potrebbe far deviare la Corte di cassazione dalla sua istituzione che è intesa a giudicare del merito delle sentenze e decisioni, e non già delle cause e dei diritti dei contendenti. Egli è vero che con questo metodo non si sarebbe provveduto alla ingente spesa di bollo per la trascrizione delle narrative nelle spedizioni delle sentenze e decisioni, ma anche a ciò sarebbesi potuto ovviare col prescrivere che non dovessero le narrative essere trascritte nelle sentenze, e che, in caso di gravame, avessero a prodursene le copie sia in carta non da bollo, sia anche in carta bollata da soli 50 centesimi.

Ragionavasi da coloro che andavano in contraria sentenza inutile assolutamente la pratica delle narrative nei giudizi in prima istanza, tostochè il magistrato di appello, investito di piena giurisdizione, può modificare od anche stabilire un fatto interamente opposto a quello ritenuto dai primi giudici. Non meno inutile pel caso di ricorso in Cassazione, avvegna- che questo supremo magistrato, alla base dei motivi che hanno determinata la sentenza o decisione impugnata, ed in vista dei titoli e documenti sui quali è fondato il ricorso, ben può aversi un concetto chiaro e fors'anche più nitido del fatto ritenuto per desumerne se siavi, oppure no, intervenuta violazione della legge o del rito, onde derivarne se avesse ad annullarsi o a mantenersi la decisione o sentenza denunziatagli. Questo sistema affermavasi essere constatato utilissimo, ed aversene prova irrefragabile negli utili risultamenti che se ne ottengono in queste provincie subalpine ed in altri Stati d'Europa ove la pratica delle narrative è interamente ignota.

Ritenuto dalla maggioranza della Commissione il secondo dei due sistemi, che risponde completamente al primo articolo del progetto Raeli, ha creduto doverne però modificare il secondo articolo nella forma che vi è presentato, per considerazioni che basterà accennare.

Istituita, come d'innanzi si diceva, la Corte di cassazione per giudicare del merito delle decisioni o sentenze, e non delle cause e degli interessi privati, se si lasciasse latitudine indefinita a che le si mettessero sott'occhi le intere produzioni, potrebbe facilmente quel supremo magistrato deviare dal sublime e supremo scopo di mantener integri ed inviolati i principii del diritto, e trasformarsi in un giudice di terza istanza, il che roveschierebbe completamente l'ordinamento giudiziario delle provincie meridionali continentali ed insulari.

Circoscritta invece la facoltà del ricorrente a produrre semplicemente quei titoli e documenti sui quali fondano le denunziate violazioni della legge o del rito, ed impostogli il debito di depositare col ricorso i titoli stessi constatati da un elenco, ogni pericolo sarebbe eliminato, la parte resistente troverebbe assegnato e circoscritto il campo altrimenti illi-

mitato, ed un mezzo a far valere le sue difese sui titoli stessi esibiti e depositati. (290-A)

La Commissione non deve tacere che nella discussione della presente legge, si è fatto osservare che in taluni uffici si era sul proposito osservato che anche in Toscana la legge sul bollo porterebbe un intollerabile aggravio se le sentenze di graduatoria, use a stamparsi su carta bollata, dovessero ora notificarsi manoscritte, ma la Commissione non ha creduto di poter entrare in siffatta questione. Giunta a questo punto la Commissione non ha potuto non proporsi la domanda se il progetto Ragi bastasse veramente ad indurre quella eguaglianza nella tassa che è imposta dallo Statuto, che certamente era voluta dal Parlamento quando votava quelle leggi, e cui miravano gli uffici quando accoglievano l'indicato progetto.

La Commissione, a maggioranza di sette sopra due, ha su ciò osservato che le provincie siculo-napolitane per l'assurdità dei passati Governi hanno vedute inaridite ed essiccate le sorgenti di ogni ricchezza; per l'agricoltura lasciata nella sua infanzia primitiva, per mille vincoli onde è imbrigliata la proprietà fondiaria, per commerci impediti e pressochè annullati da leggi proibitive, o da mancanza di strade e ponti perchè, le comunicazioni da paese a paese siano il più delle volte impossibili ed impossibilissime or che vi è sopravvenuta di giunta la funesta piaga del brigantaggio. Che se un tale stato, al certo deplorabilissimo, non può dar ragione ad uno speciale sistema d'imposta che fosse ivi meno intollerabile, varrà certo a che vi determiniate a non renderlo più gravoso. E tale pur sarebbe se, fatta ragione degli atti molteplici di procedura cui bisogna ivi far ricorso per ottenere la dichiarazione di un diritto e per realizzarne la esecuzione, si lasciassero così come sono scritte tutte le leggi di bollo e di registro. Scemarne la portata per gli atti specialmente che più da vicino toccano le classi ultime, costituisce una necessità ed è un dettato di rigorosa giustizia. L'eguaglianza delle imposte è un principio indeclinabile del nostro patto politico; ma potrà seriamente affermarsi che le leggi del 21 aprile lo rispettino quando, per una comparazione anche superficialissima dei Codici di procedura dei già caduti Stati, si fa intuitivamente manifesto che per ottenere nelle provincie meridionali un giudicato, ovvero l'esecuzione forzata sui beni, bisognerà far dieci atti, quando nelle altre vi si arriva con cinque o meno?

A raggiungere veramente lo scopo e colla possibile esattezza, sarebbe stato mestieri ritoccare in tutte le parti le leggi di procedura del già reame di Napoli. Eliminarne i tanti atti cui danno luogo le eccezioni dilatorie, ridurre a modi più semplici i provvedimenti ordinatorii che formano materia di sentenze, e che potrebbero ottenersi con semplici ordinanze, interdirne la spedizione, ed in taluni casi anche l'intimazione, tuttochè dati in contumacia di patrocinatori o di parte, ridurre a più semplici forme la vendita forzata degli

(290-A)

4
stabili, eliminarne i dispendiosissimi apprezzamenti volontari, e le inopportune revisioni di perizia, e così via via di tanti e tanti altri atti di che quelle leggi inopportune ridondano con danno gravissimo di coloro sui quali imperano. Ma quest'opera, o signori, oltre che sfuggiva ai poteri della Commissione, non avrebbe potuto neanche elaborarsi in tanta strettezza di tempo senza compromettere l'armonia di quelle leggi che vogliono essere con maturo consiglio modificate. Epperò la vostra Commissione, tra per accorrere con un provvedimento urgentissimo ai danni che si lamentano nelle provincie meridionali, ed ai quali mal si riparerrebbe col semplice progetto Raeli, tra per il mandato avuto dalla Camera di tener presente le petizioni con le quali si domandava la sospensione delle leggi di bollo e di registro, si è creduta nel debito di proporvi dei temperamenti transitorii, modificativi dei diritti di bollo ai soli casi designati ai numeri 24 e 28 dell'articolo 23 della legge di bollo, e della tassa di registro limitatamente ai casi previsti al numero 12, paragrafo 3 dell'articolo 95.

Alla vostra Commissione non poteva inoltre sfuggire un'altra osservazione per quello che concerne il diritto dei ruoli che costituiscono una gravezza, se non esclusiva, almeno maggiore nelle provincie meridionali che non nelle rimanenti d'Italia.

Si è più volte in seno della Camera balenato come il caduto assurdo Governo di quelle contrade avesse procurata, e si direbbe meglio imposta agli impiegati l'immoralità col retribuirli malamente, od esigendone gratuito servizio. Quello però che prima di ora non avrete potuto udire si è, che il tesoro traeva un'immorale profitto dal lavoro degli impiegati senza stipendio delle segreterie giudiziarie. Quivi per diritti di copie, che chiamavansi *ruoli*, si esigevano nei giudicati di mandamento centesimi novantasei che andavano a tutto profitto della segreteria mandamentale. Ma pei collegi superiori, o signori, mentre si riscuotevano per ciascun ruolo nelle segreterie dei tribunali circondariali una lira e sessanta centesimi, nelle Corti d'appello due lire e quaranta centesimi, e nella Corte di cassazione lire tre e centesimi venti, queste somme erano versate nella Cassa del registro, ed alla fine del mese, prelevatane la metà a pro del tesoro, si ripartiva l'altra metà ai poveri impiegati senza stipendio, del cui lavoro quelle copie erano frutto.

Ora, se questa contribuzione sull'altrui lavoro deve scomparire, non debbono però le segreterie esser private del tutto del modo onde sopprimerle alla retribuzione degli amanuensi, non potendo al certo esser bastevole la sola opera degli impiegati con stipendio a tutta la scrittura.

Non volendo però la Commissione invocare per le provincie meridionali la mitissima tariffa degli Stati estensi del 19 ottobre 1854, che limitava da centesimi dieci a venti il diritto di ruolo, ma sibbene la più equa che stabilisce la tariffa di

questi Stati subalpini del 19 marzo 1855, la quale limita a
centesimi sessanta questo diritto per le segreterie manda-
mentali e di circondario, ed a lire una e centesimi venti
quello per le segreterie delle Corti di appello, vi propone in
questo senso un articolo.

(290-A)

La Commissione, da ultimo, vincolata dal mandato degli
uffici i quali l'avevano incaricata soltanto dell'esame del pro-
getto Raeli, non ha potuto tener conto delle petizioni se non
per quanto si raccomandavano al pensiero da cui era quel
progetto animato. Nondimeno la maggioranza si è convinta
che quelle petizioni meritano di esser tenute nella più seria
considerazione, e che la misura transitoria che essa vi pro-
pone non debba impedire i più larghi provvedimenti dei
quali lo stesso Ministero faceva promessa, e perciò vi pro-
pone il rinvio delle dette petizioni al signor ministro guar-
dasigilli.

GIACCHI, relatore

PROGETTO DEL DEPUTATO RAEI

Art. 1.

L'estensione delle sentenze e decisioni conterrà:

- 1° Il nome e cognome della parte;
- 2° Il loro domicilio, residenza o dimora;
- 3° Il nome e cognome dei patrocinatori;
- 4° Il tenore delle conclusioni prese in iscritto dalle parti, esclusi i motivi;
- 5° L'enunciazione che il Pubblico Ministero sia stato sentito, quando ciò ebbe luogo;
- 6° I motivi che hanno determinato la decisione;
- 7° Il dispositivo;
- 8° L'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui vengono pronunziati;
- 9° La menzione del giudice da cui vennero redatte.

Art. 2.

In caso di ricorso per annullamento saranno prodotti innanzi la Corte di cassazione gli atti e documenti comunicati e prodotti innanzi i magistrati di merito, salvo a tenerne quel conto che è di ragione.

Art. 3.

Le disposizioni di questa legge saranno applicabili anche alle cause decise, purché alla sua promulgazione le narrative non siano già divenute un atto irrevocabile.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

L'estensione delle sentenze e decisioni nelle provincie napoletane e siciliane conterrà:

- 1° Il nome, ecc., *il resto dell'articolo come contro.*

Art. 2.

In caso di ricorso per annullamento, coll'atto del ricorso saranno pur depositati nella cancelleria della Corte di cassazione, oltre alla copia a spedizione della decisione a sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 584 delle leggi di procedura civile, anche gli atti e documenti sui quali è fondato il gravame, ed un elenco indicativo di essi.

Art. 3.

Gli atti designati ai numeri 24, 25, 26, 27 e 28 dell'articolo 25 della legge sul bollo saranno scritti, nelle provincie napoletane e siciliane, su carta da centesimi cinquanta.

Art. 4.

La tassa proporzionale delle sentenze stabilita nel paragrafo 5° dell'articolo 95, della tassa di registro, rimane ridotta, nelle dette provincie, alla metà.

Art. 5.

Il diritto dei ruoli che nelle provincie napoletane e siciliane si esigeva in proporzioni diverse dalle segreterie di quei collegi giudiziari è ridotto alle seguenti proporzioni:

A centesimi 60 a ruolo per le segreterie di mandamento e dei tribunali di circondario;

A lire una e centesimi venti per le segreterie delle Corti di appello e della Corte di cassazione.

Art. 6.

Identico al qui contro.

Ricciardi

347

SESSIONE 1861

N° 290-B

CAMERA DEI DEPUTATI

SECONDA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

PISANELLI, ABATEMARCO, PESSINA, GIACCHI, MORINI,
DE FILIPPO, RICCI V., DORIA, PATERNOSTRO

sul progetto di legge presentato dal deputato RAEI

preso in considerazione nella tornata del 30 giugno 1862

Estensione delle sentenze nelle provincie meridionali.

Tornata del 24 luglio 1862

SIGNORI! — La Commissione, in esecuzione del voto della Camera, ha staccato dalla presente legge gli articoli 3 e 4 della sua primitiva proposta, nonché gli emendamenti riguardanti la sospensione, affinché tali articoli e tali emendamenti sieno esaminati nella più ampia discussione che dovrà farsi intorno alle leggi del registro e bollo.

Limitandosi pertanto la Commissione, giusta gli ordini della Camera, all'esame di quegli emendamenti che strettamente si attengono alla legge Raeli, ha riformata la sua primitiva proposta nel seguente modo.

GIACCHI, relatore.

PROGETTO DEL DEPUTATO RANELLI

Art. 1.

L'estensione delle sentenze e decisioni conterrà:

- 1° Il nome e cognome della parte;
- 2° Il loro domicilio, residenza o dimora;
- 3° Il nome e cognome dei patrocinatori;
- 4° Il tenore delle conclusioni prese in iscritto dalle parti, esclusi i motivi;
- 5° L'enunciazione che il Pubblico Ministero sia stato sentito, quando ciò ebbe luogo;
- 6° I motivi che hanno determinato la decisione;
- 7° Il dispositivo;
- 8° L'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui vengono pronunziati;
- 9° La menzione del giudice da cui vennero redatte.

Art. 2.

In caso di ricorso per annullamento saranno prodotti innanzi la Corte di cassazione gli atti e documenti comunicati e prodotti innanzi i magistrati di merito, salvo a tenerne quel conto che è di ragione.

SECONDO PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

L'articolo 235 delle leggi di procedura nei giudizi civili e l'articolo 641 delle leggi di eccezione per gli affari di commercio vigenti nelle provincie napoletane e siciliane restano modificati ne' seguenti termini:

L'estensione delle sentenze e decisioni conterrà:

- 1° Il nome e cognome della parte; *I e II;*
- 2° Il loro domicilio, residenza o dimora;
- 3° Il nome e cognome dei patrocinatori; *o procuratori;*
- 4° Il tenore delle conclusioni prese in iscritto dalle parti, esclusi i motivi;
- 5° L'enunciazione che il Pubblico Ministero sia stato sentito, quando ciò ebbe luogo;
- 6° I motivi di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione;
- 7° Il dispositivo;
- 8° L'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui vengono pronunziati;
- 9° La menzione del giudice da cui vennero redatte.

Art. 2.

Le narrative e gli avvisi di cui si fa menzione negli articoli 234 e 237 delle suddette leggi saranno scritte in carta non bollata.

Le narrative non saranno trascritte nelle spedizioni delle sentenze o decisioni, nè dovranno notificarsi unitamente a queste, ma, concordate nei modi di legge, verranno depositate in cancelleria. Il cancelliere ne rilascerà copia in carta non bollata ogni volta che gli sia richiesta da una delle parti contendenti.

Art. 3.

Alle disposizioni dell'articolo 584 delle dette leggi si adempirà, depositando, insieme colla spedizione o la copia della sentenza o decisione, anche una copia delle narrative. Rimane però in facoltà delle parti di presentare benanche in cassazione quei documenti od atti cui si riferiscono le narrative, — o la sentenza e decisione.

Art. 4.

La narrazione dei fatti nelle sentenze dei giudici di mandamento e dei tribunali di commercio, e nelle decisioni del contenzioso amministrativo saranno pure nelle dette provincie scritte in carta non bollata, e saranno compilate nel modo sinora tenuto, ma separatamente dalla sentenza o decisione, e si applicheranno ad esse le disposizioni dell'articolo 2.

I ed

Art. 5. 9.
Le disposizioni di questa legge saranno applicabili anche alle cause decise, purché alla sua promulgazione le narrative non siano già divenute un atto irrevocabile.
E per ciò che concerne le udienze e le spedizioni delle sentenze o decisioni.

Art. 5.
Nelle dette provincie saranno scritti in carta non bollata :
1° Le copie dei documenti di cui occorra notificazione nei giudizi;
2° Gli atti indicati nell'articolo 173 della legge sulla espropriazione forzata ;
3° Le copie degli atti di cui è menzione nell'articolo 178 della medesima legge;
4° Le copie e estratti dello stato civile che occorrerà presentare in occasione di nascita, matrimoni e morti.

Art. 6.
Il diritto dei ruoli che nelle provincie napoletane e siciliane si esigeva in vario modo dalle cancellerie, rimane fissato a centesimi sessanta a ruolo per le cancellerie mandamentali e dei tribunali di circondario, a lira una e centesimi venti per la cancelleria delle Corti di appello e della Corte di cassazione.
Questo diritto si esigerà per metà sulle copie delle narrative, di cui è parola negli articoli 2 e 3.

Art. 7.
Il diritto per la iscrizione delle cause al ruolo sarà nelle dette provincie di lira una e centesimi cinquanta nei tribunali circondariali e di commercio. Lo stesso diritto con l'aumento di un quinto si esigerà innanzi alle Corti di appello.

Art. 8.
Il ministro di grazia e giustizia provvederà con regolamento sul modo di accertare la data degli atti di uscir.

Art. 9.
~~Identico al qui contro.~~

+ prepararsi con regolamento la formabilità e la disciplina da osservarsi per la più rigorosa applicazione della data degli atti di uscir, che prima della legge 21 Aprile 1862 erano irregolari e irregolari.

Approvata nella Camera dei Deputati il 25 Luglio 1862.

Pellati